

		M.PG10-A4 SCHEDA TECNICA COMMERCIALE		Rev. 3	
				14/06/2021	
DESCRIZIONE ARTICOLO				CODICE ART.	
50 Bicch. 400 Tra PLA NAT-BIO 20 Cf				207702	
MATERIALE					
COMPONENTI:		PLA, Materia prima da fonti rinnovabili > 50%			
CARATTERISTICHE		Materiale atossico, biodegradabile e compostabile, idoneo al contatto con alimenti			
CONFORMITA'		IT: D.M. 21/03/73 e s.m.e.i. EU: Regulation 1935/2004/EC; Regulation 10/2011/EU; Regulation 1895/2005/CE. Direttiva 62/94/CE, UNI EN 13428:2005, UNI EN 13432:2002			
PRODOTTO					
COLORE	TRASPARENTE		Capacità r.b.	405	
Ø Sup. (mm)	85 +/- 2%		Ø Inf. (mm)	57,2 +/- 2%	
Altezza (mm)	115 +/- 2%		PESO (g)	8,00 +/- 5%	
CONFEZIONE					
MATERIALE	Film PP atossico, riciclabile, idoneo al contatto con alimenti				
PEZZI	50		PESO (g)	405	
			STAMPA	NATURIA BIO	
Ø (mm)	86		ETICHETTA	NO	
Altezza (mm)	445		CHIUSURA	Termosaldata	
CODICE EAN	8001909077027				
CARTONE					
Nr. CONFEZIONI	20		PESO (Kg)	9,0	
LARGHEZZA (mm)	397		VOLUME (mc)	0,078	
LUNGHEZZA (mm)	397		STAMPA	NEUTRO	
ALTEZZA (mm)	497		ETICHETTA	2	
CODICE EAN	08001909227804			TIPO Scatola americana	
PALLET					
CARTONI	30		PESO (Kg)	292	
STRATI	5		VOLUME (mc)	2,530	
CRT X STRATO	6		FILMATURA	SI	
ALTEZZA (mm)	2.635		ETICHETTA	2	
SPEDIZIONE					
Nr. PEDANE PER POSTO PALLET:		1			
MODALITA' D'USO DEL PRODOTTO					
Modalità d'uso:		Max 2h a 50° C Non utilizzare in forno tradizionale o micronde Idoneo al contatto con tutte le tipologie di alimenti.			
		  			
INDICAZIONI RIPORTATE SULLA CONFEZIONE					
Indicazioni per il rispetto dell'ambiente:		Confezione     			
INDICAZIONI AGGIUNTIVE					
Il prodotto ed i relativi imballaggi sono conformi alle disposizioni di cui della Direttiva 94/62/CE, come recepita dal D. Lgs 152/2006 di cui all'art.226 comma 3 sui requisiti essenziali per l'ambiente ed all'art.226 comma 4 sui livelli totali di concentrazione dei metalli pesanti. N° 2 Tacche:1) 0,3L ; 2) 1/2 Pinta (0,28L) - Marchio CE di certificazione della Capacità (MI008 D.Lgs. 22/07) N° Certificato UE-02/2016 emesso da Organo Notificato N° 1273					

Data della dichiarazione:	04/09/2023
Codice/Numero dichiarazione:	CARTARIAFORLIVESES.R.L.04092023_ART.BIOP
Dichiarazione destinata al cliente:	CARTARIA FORLIVESE S.R.L. VIA TRAIANO IMPERATORE, 22 - 47100 FORLI' (FC)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

In conformità all'allegato IV al Regolamento UE 10/2011, con la presente si dichiara che:

- 1) Aristeia S.p.A., con sede legale in Via S. Lucia n.123 80132 Napoli e stabilimenti produttivi nella Zona Industriale di Battipaglia (SA) e nella Zona industriale di Contursi Terme (SA), è il produttore dei materiali di cui al punto 2.
 - 2) I prodotti di nostra fornitura oggetto della presente dichiarazione sono di seguito riportati:
 - **Piatti in BIOPOLIMERO**
 - **Bicchieri in BIOPOLIMERO**
 - **Posate in BIOPOLIMERO**
 - **Piatti in BIOPOLIMERO COLORATO**
(ARANCIO, AZZURRI, FUCSIA, GIALLI, NERI, ROSSI, VERDE MELA)
 - **Bicchieri in BIOPOLIMERO COLORATO**
(ARANCIO, AZZURRI, FUCSIA, GIALLI, NERI, ROSSI, VERDE MELA)
 - 3) I prodotti di cui al punto 2 sono biodegradabili e compostabili, conformi alla norma UNI EN 13432, realizzati con quantità di materia prima da fonti rinnovabili (biobased) maggiore del 50%.
 - 4) I prodotti di cui al punto 2 sono conformi alla legislazione comunitaria:
 - ✓ Regolamento 1935/2004/CE
 - ✓ Regolamento 1895/2005/CE
 - ✓ Regolamento 10/2011/UE (s.m. e i., ultimo aggiornamento Reg. UE 2023/1442)
 - ✓ Direttive 2008/60/CE, 94/45/CE, 2008/84/CE
 - ✓ Regolamento 1183/2012/CE
- ed alla legislazione italiana:
- ✓ D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche
 - ✓ DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche
 - ✓ D.Lgs. del 10/02/2017 n.29

Mod. 721-A rev.26/23

- 5) I prodotti di cui al punto 2 sono realizzati secondo le buone pratiche di fabbricazione (GMP) in conformità al Regolamento 2023/2006/CE.
- 6) Per tutte le fasi di produzione dei prodotti di cui al punto 2 è garantita la tracciabilità secondo quanto previsto dall'art.17 del Regolamento CE 1935/2004.
- 7) I prodotti di cui al punto 2 sono fabbricati con i seguenti componenti:
 - BIO POLIMERO (conforme alla norma UNI EN 13432)
 - Per i prodotti colorati Master batch:
 - BIO MASTER BATCH COLORATO A BASE PLA (conforme alla norma UNI EN 13432)
- 8) I prodotti di cui al punto 2 sono costituiti da materiale multistrato e sono conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 13 paragrafo 1 del Reg. 10/2011/UE.
- 9) I prodotti di cui al punto 2 possono contenere sostanze di cui all'Allegato I al Regolamento UE 10/2011 a cui sono associati limiti di migrazione specifici.

N. sostanza FCM Reg. UE 10/2011	N. CAS	Denominazione della sostanza	Limite migrazione specifica (LMS)
610	013463-67-7	Biossido di titanio, utilizzato in matrice polimerica (master batch bianco). Il prodotto rispetta i criteri di purezza	Non sono previsti LMS
615	0014807-96-6	talco	Non sono previsti SML Nessuna specifica di restrizione, si applica il limite generico di migrazione pari a 60 mg/kg
254	000110-63-4	1,4 –butandiolo	SML (T) = 5 mg/kg
785	000100-21-0	Acido tereftalico	SML (T) = 7,5 mg/kg
271	000112-84-5	Erucammide	SML = 60 mg/kg
760	0119345-01-6	Prodotto di reazione del fosfonito di di-terz-butile con difenile, ottenuto da condensazione di 2,4-di-terz-butilfenolo con il prodotto di reazione di Friedel Craft di tricloruro di fosforo con difenile	SML = 18 mg/kg
671	031570-04-4	Fosfito di tris(2,4-di-terz-butilfenile)	Non sono previsti SML Nessuna specifica di restrizione, si applica il limite generico di migrazione pari a 60 mg/kg
Si segnala inoltre la seguente sostanza non intenzionalmente aggiunta dal produttore della materia prima ma che dichiara possa formarsi come prodotto di decomposizione:			
246	000109-99-9	tetraidrofurano	SML = 0,6 mg/kg

- 10) I prodotti di cui al punto 2 rispettano le restrizioni di cui all'Allegato II al Regolamento UE 10/2011 e nello specifico non rilasciano le seguenti sostanze in quantità eccedenti i relativi limiti di migrazione specifica:
 - Sostanze di cui alla tabella 1 all'allegato II;
 - ammine aromatiche primarie di cui al punto 2 dell'Allegato II, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4.

SOSTANZE DUAL USE

- 11) I prodotti di cui al punto 2 rispettano i requisiti di cui al Regolamento 1333/2008/CE e s.m.i., ultima versione consolidata modifica M82 Reg. 2018/1497/UE e contengono le seguenti sostanze DUAL USE (doppio uso) secondo il Regolamento (UE) N. 10/2011:
- acido lattico, additivo alimentare n°E270, per il quale non sono previsti limiti di migrazione specifica, per il quale non sono previsti limiti di migrazione specifica;
 - talco (CAS 14807-96-6), additivo alimentare n°E553b, per il quale non sono previsti limiti di migrazione specifica;
 - diossido di silicio (CAS 007631-86-9), additivo alimentare n°E551, per il quale non sono previsti limiti di migrazione specifica.
 - biossido di titanio (CAS 13463-67-7), sostanza DUAL USE n°E171 proveniente dal master batch bianco, per il quale non sono previsti limiti di migrazione specifica.

Non ci risultano restrizioni di quantità per questi additivi negli alimenti. Verifiche possono essere condotte nel sito: https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/

REACH

- 12) Con la presente garantiamo che i requisiti del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 relativi alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche sono soddisfatti e che vengono utilizzate solo sostanze chimiche conformi alle disposizioni stabilite nel Regolamento. I prodotti di cui al punto 2 sono conformi alle restrizioni pertinenti stabilite nell'allegato XVII del regolamento REACH e per la loro fabbricazione non sono utilizzate sostanze soggette ad autorizzazione elencate nell'allegato XIV non sono utilizzate. Sulla base delle informazioni fornite dai produttori della materia prima, questi prodotti non contengono sostanze estremamente preoccupanti al di sopra del limite di segnalazione dello 0,1% (riferito all'ultimo aggiornamento disponibile alla data della dichiarazione, rilevabile dal sito internet dell'ECHA <https://echa.europa.eu/candidate-list-table>).
- 13) I prodotti di cui al punto 2 non contengono sostanze intenzionalmente aggiunte soggette a restrizione dal Regolamento (CE) 1895/2005 quali:
- Bisfenolo A diglicidil etero (BADGE)
 - Bisfenolo F diglicidil etero (BFDGE)
 - Novolac glicidil etero (NOGE)

SOSTANZE CMR

- 14) I prodotti di cui al punto 2 non contengono sostanze intenzionalmente aggiunte la cui genotossicità non è stata esclusa (non sono utilizzate sostanze mutageno, genotossiche, cancerogene).

CONDIZIONI D'USO

- 15) I prodotti di cui al punto 2 rispettano i limiti di migrazione globale e specifica previsti per legge nei simulanti **A, B, D2** , nelle condizioni di prova di **70 °C per 2 ore** determinandone la conformità al contatto con i seguenti alimenti:

Mod. 721-A rev.26/23

☒ SECCHI ☒ ACQUOSI ☒ ACIDI ☒ ALCOLICI ☒ GRASSI ☒ LATTIERO-CASEARI

nelle seguenti condizioni d'uso:

☒ **contatto con alimenti freschi – tiepidi (5 – 40 °C) per più di 24 ore**

☒ **contatto con alimenti caldi (temperatura massima 80°C)**, ossia con un alimento caldo ad una temperatura non superiore a 80°C che si raffredda lentamente.

Avvertenze: i prodotti di cui al punto 2 non sono idonei per essere utilizzati in forno

Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti i monomeri o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni d'uso sopra menzionate. L'affermazione è supportata da prove analitiche oppure in base a calcoli sulla migrazione delle sostanze condotti in accordo con il Regolamento 10/2011/CE, le direttive 82/771/CEE e 85/572/CE, ed il DM 21 marzo 1973, ove applicabili. I calcoli sono stati eseguiti assumendo che 1 Kg di alimento venga in contatto con 6 dm² di prodotto. La presente dichiarazione è supportata da specifica documentazione/prove atte a dimostrare la conformità dei prodotti.

- 16) L'utilizzatore dei prodotti destinati al contatto con gli alimenti ha la responsabilità di comunicare alla società scrivente eventuali restrizioni in ragione delle caratteristiche compositive (es. presenza di additivi e aromi) del prodotto alimentare da confezionare.
- 17) L'utilizzo in sede industriale o commerciale dei prodotti oggetto della presente dichiarazione non esclude l'accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato.
- 18) Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data del presente documento e sarà sostituita nel caso in cui interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

Dott. Gianpiero Comite
QEHS Manager



ARISTEA S.p.A.
RESPONSABILE
QUALITÀ E AMBIENTE